

Aut. 3256/07R
RG. 25.845/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

nella persona del dott. Vincenzo Castelluzzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25845 del R.G. 2009 andata in decisione in data 12 luglio 2010

promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - ~~(c.c. XXXXXXXXXX)~~ - nato a Bologna il 30 giugno 1971 e residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Risorgimento 15, rappresentato e difeso per procura speciale dall'avvocato Marco Bordini del Foro di Bologna; elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour 39 presso lo studio

dell'avvocato Laura Manfulli.

ATTORE

contro la:

FONDIARIA SAI S.p.A. sedente in Firenze c.f. 00818570012, in persona del procuratore speciale dott. Alessandro Vitullo, rappresentata e difesa per procura speciale dall'avvocato ~~Manfredi~~; elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Nove Febbraio n. 10

CONVENUTA

e contro:

~~Emilio~~ residente in Avigliana (TO), Via Villar Dora 17 c.a.p. 10051

CONVENUTO - CONTUMACE

avente per

Oggetto: risarcimento danni materiali da sinistro stradale; disciplina del "risarcimento diretto"

Conclusioni per parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente, accertata la responsabilità

esclusiva del Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare i convenuti in solido ovvero in alternativa tra loro, al pagamento delle somme relative al ristoro di tutti i danni patiti dal signor ~~XXXXXXXXXX~~ oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, dedotto l'acconto di € 538,00 versato in data 5 febbraio 2009. Il tutto entro € 1.033,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre Iva, 2% CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.F."

Conclusioni per parte convenuta Fondiaria - Sai S.p.A.: "Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Firenze dichiarare improcedibile la domanda così come avanzata e proposta dall'attore nei confronti di Fondiaria - Sai s.p.a. ai sensi degli artt.145 e ss. del D. Lgs. 209/2005, respingendo conseguentemente la domanda medesima. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ~~XXXXXXXXXX~~, come sopra rappresentato e difeso, premesse che:

► in data 31 dicembre 2008 alle ore 16,20 circa in Jouvenceaux (TO), il veicolo tipo Mazda 3 targato DF228KE di sua proprietà e da lui condotto, assicurato per la R.C.A. presso la compagnia Direct Line, si

trovava fermo su un lato della strada privata che costeggia l'Hotel Des Amis, al fine di consentire il passaggio al veicolo tipo Fiat Panda targato DA611DE di proprietà e condotto dal Sig. ~~XXXXXXXXXX~~ assicurato per la R.C.A. presso la Compagnia Fondiaria - Sai S.p.A.;

► mentre il proprio veicolo era fermo come detto, il conducente del veicolo Fiat Panda sbandava a causa della neve presente sul manto stradale e, perso il controllo del mezzo, andava ad urtare il suo mezzo;

► la dinamica sopra descritta trovava puntuale conferma nell'allegato modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti;

► il citato modulo CAI unitamente alla lettera di denuncia sinistro del 15 gennaio 2009 era stato inviato in copia sia alla Direct Line sia alla Fondiaria Sai;

► al sinistro aveva assistito la sig.ra Silvia Biavati la quale, come da dichiarazione allegata, ne aveva confermato la dinamica di cui sopra;

► a seguito del sinistro il suo veicolo aveva subito danni nella parte anteriore per complessivi € 741,00 giusta allegata fattura della Mazda Bologna;

► nel periodo occorrente per le riparazioni egli era stato altresì costretto a noleggiare un veicolo sostitutivo, giusta allegata fattura di Mazda Bologna per € 156,00;

► con lettera racc.ta a.r. del 15 gennaio 2009 la società Bizeta 2006 s.n.c. - sua patrocinatrice stragiudiziale - aveva chiesto alla compagnia Direct Line ed alla Compagnia Fondiaria - Sai il risarcimento di tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro di riferimento, allegando il modello CAI e mettendo a disposizione dell'assicuratore la cosa danneggiata per otto giorni feriali dalla ricezione della lettera, secondo il dettato dell'art. 9 D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45;

► in data 5 febbraio 2009 la Compagnia Direct Line aveva gli aveva trasmesso assegno di € 538,00 senza alcuna precisazione circa la somma offerta;

► con successiva racc.ta a.r. del 25 maggio 2009 la società Bizeta 2006 s.n.c. aveva trasmesso a Direct Line la fattura di riparazione del mezzo e di noleggio del veicolo sostitutivo chiedendo l'integrazione dell'offerta per € 359,00 oltre ad € 100,00 a titolo di onorari stragiudiziali per l'assistenza prestata;

► a tale richiesta la Direct Line aveva risposto comunicando di non poter dare seguito alla richiesta di integrazione dell'offerta sulla base di motivazioni tanto pretestuose quanto non assolutamente pertinenti al caso di specie;

► con racc.ta a.r. del 18 giugno 2009 la Bizeta 2006 s.n.c. aveva pertanto comunicato al sig. , quale responsabile del sinistro, e alla Fondiaria Sai, quale compagnia assicuratrice del veicolo di

quest'ultimo che la procedura di indennizzo diretto attuata ai sensi dell'art. 149 c.d.a. non aveva avuto esito soddisfacente, motivo per cui egli intendeva richiedere il risarcimento al responsabile del sinistro ed aveva pertanto trasmesso un conteggio analitico del danno, chiedendo il pagamento di ulteriori € 469,00 di cui € 100,00 a titolo di onorari stragiudiziali;

► in data 14 luglio 2009 la Fondiaria Sai aveva risposto invitando il danneggiato a rivolgere ogni richiesta risarcitoria al proprio assicuratore sulla base della procedura di indennizzo diretto;

► la facoltatività della procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 c.d.a. era stata da poco confermata dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 180 del 10 giugno 2009 la quale espressamente ammetteva accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile;

► alla luce di quanto sopra egli, considerata l'incontestabile responsabilità del signor ~~Carlo~~ ~~Luciano~~ nella causazione del sinistro, nonché il rifiuto di procedere al risarcimento della compagnia assicuratrice del suo veicolo, si vedeva costretto ad adire l'Autorità giudiziaria al fine di tutelare i propri diritti;

convocava in giudizio davanti a questo Giudice di Pace la Fondiaria Sai S.p.A. e il Signor ~~Carlo~~ ~~Luciano~~

per quivi sentire accogliere la conclusioni trascritte
in epigrafe.

Versava in atti i documenti elencati a piè dell'atto di citazione e formulava riserva di ogni più ampia facoltà istruttoria.

All'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. non si costituiva il Sig. [redacted] perché intuitivamente optava per la contumacia.

Si costituiva invece la Fondiaria Sai ed eccepiva esclusivamente l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005, sostenendo che:

- nella fase stragiudiziale il signor [redacted] aveva correttamente rivolto la propria richiesta risarcitoria alla Direct Line Insurance ossia alla Compagnia di Assicurazione che garantiva la R.C.A. della sua Mazda 3 tg. DF228KE;
- Tale Compagnia a seguito degli accertamenti effettuati aveva corrisposto al sig. [redacted] - sempre nella fase stragiudiziale - la somma di € 538,00 a tacitazione dei danni da lui sofferti;
- era pertanto di palmare evidenza che il sig. [redacted] ritenendo non congrua tale offerta, avrebbe dovuto instaurare il giudizio di riferimento solo ed esclusivamente nei confronti della Direct Line Insurance anche perché essa soltanto aveva provveduto, ai sensi dell'art. 20 e seguenti della C.A.R.D. -

Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - a gestire ed istruire il sinistro sulla base della normativa vigente.

Il Giudice rinviava la causa per esame della comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 26 marzo 2010.

A tale udienza l'attore eccepiva innanzitutto il valore privatistico del menzionato accordo CARD e formulava poi le proprie richieste istruttorie (in particolare interrogatorio formale del convenuto rimasto contumace e assunzione di un teste).

La Fondiaria Sai si opponeva alle formulate richieste ritenendole superflue ed insisteva per la precisazione delle conclusioni allo stato degli atti.

Il Giudice di Pace, constatata a quel punto la presenza in atti di tutta la documentazione occorrente per una ben ponderata decisione sul contenzioso proposto alla sua conoscenza, accoglieva la richiesta della Fondiaria Sai S.p.A. e rinviava la causa, al 12 luglio 2010 per la precisazione delle conclusioni.

Nella successiva tornata, perfezionatasi la predetta formalità, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pretesa attorea deve ritenersi correttamente azionata contro gli odierni convenuti oltreché fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni di fatto e di diritto.

Sulla procedibilità della domanda attorea

La ritenuta procedibilità della domanda attorea riconosce la sua principale giustificazione nella massima 23 dicembre 2008 n. 441 del Giudice delle Leggi, con la quale esso afferma che le disposizioni degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - debbono intendersi dirette a rafforzare le posizioni dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza per altro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

Alla luce di tale massima e della successiva ordinanza n. 205/2008 del medesimo Giudice, deve pertanto ritenersi che - in caso di sinistro per il quale sia applicabile ai sensi della normativa vigente la disciplina "del risarcimento diretto" - il danneggiato, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149 c.d.a.) - in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata

comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 citato codice o di mancato accordo (come nel caso di cui trattasi), ai sensi del comma 6 del citato articolo 149 - non deve ma può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 comma 2 c.d.a. nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione ovvero, in alternativa (con un'interpretazione costituzionalmente orientata, appunto) può scegliere - ex art. 144 c.d.a. - di convenire in giudizio la compagnia del responsabile civile e lo stesso responsabile civile quale litisconsorte necessario (proprio come optato dall'attore nel caso di riferimento).

Quanto sopra, atteso che:

- nel sistema del codice delle assicurazioni private al danneggiato non è stata affatto tolta la generale azione diretta ex art. 144 ma sono state in realtà offerte le due speciali azioni ex art. 141 (quando trasportato) e 149 (quando conducente) previste dal c.d.a.;

- la soluzione alternativa scelta dal danneggiato nel caso di riferimento è accessibile dal momento che lo stesso ha effettivamente inviato - come risulta dalle effettuate produzioni - la raccolta a.r. di messa in mora anche alla compagnia del responsabile civile ai sensi dell'art. 149, sia pure per sola conoscenza (ex art. 145 comma 2).

- va pertanto considerato del tutto irrilevante - ai fini di un eventuale successivo contenzioso - la

precedenza data dal danneggiato al contatto con la propria assicurazione in sede precontenziosa;

- di effettivo ostacolo alla scelta alternativa di altri legittimati passivi dovrebbe intendersi - infatti - la sola avvenuta scelta di un legittimato passivo rispetto ad altri effettuata però non in sede stragiudiziale ma con la proposizione di una domanda giudiziale.

Sull'an debeatat

Va semplicemente rilevato che:

- tanto avverso la dedotta dinamica del sinistro, quanto avverso l'attribuzione al convenuto ~~Cassano~~ ~~Costa~~ della esclusiva responsabilità causale del sinistro e dei relativi danni, nulla è mai stato opposto dai convenuti;

- la dinamica del sinistro, quale dedotta in citazione, risulta inoltre pienamente confermata dalle prove documentali prodotte e, in particolare, dal modello CAI depositato in atti, sottoscritto da entrambi i conducenti e mai contestato da controparte; ma anche da dichiarazione scritta di una testimone oculare (Signora Biavati Silvia).

- Vanno intesi pertanto pacificamente provati i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda giudiziale; indubbio deve ritenersi di conseguenza l'obbligo in capo ai responsabili, in solido, di

risarcire all'attore, ex art. 2054 c.c., tutti i danni da lui subiti. Tra i quali deve annoverarsi anche la spesa sostenuta per l'assistenza tecnica di cui si è avvalso in sede stragiudiziale

Sul quantum debeat

I danni dedotti a risarcimento dall'attore sono solo quelli riguardanti l'assistenza tecnica ricevuta in fase stragiudiziale (del modesto costo di € 100,00), la spesa per il ripristino dell'autovettura sinistrata e la spesa di un'auto sostitutiva durante il fermo dell'auto sinistrata, la cui entità non supera comunque quella del più modesto dei fermi tecnici.

Anch'essi non sono stati minimamente contestati dai convenuti e - a fronte della documentazione in atti e delle fatture concernenti i costi in particolare - neanche si prestano alla eventualità di qualsivoglia stima riduttiva da parte del giudice, attesa la modicità dei relativi fatturati e la necessità dei relativi esborsi; volti, a ben riflettere, soltanto a garantire un'adequata assistenza tecnica al danneggiato (parte debole) nell'attivazione del meccanismo risarcitorio e al conseguimento del ristoro dei danni materiali effettivamente subiti dall'attore in conseguenza del sinistro di riferimento (compresa in essi l'esigua spesa occorsa per il noleggio di un'autovettura sostitutiva del mezzo danneggiato durante i due giorni di sosta del medesimo in officina, strettamente richiesti dai lavori di ripristino.

Spesa, in realtà, del tutto assimilabile a quella di un fermo tecnico di due giorni, il quale comporta comunque un danno risarcibile, liquidabile come tale anche in via equitativa in assenza di specifica prova, considerato in particolare che l'autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è fonte di spesa (tasse di circolazione, premio di assicurazione) comunque supportata dal proprietario; oltre che oggetto di naturale deprezzamento di valore (giurisprudenza ormai unanime sul punto).

In definitiva, pertanto, i danni effettivamente risarcibili all'attore, comprendono l'importo di € 100,00 da questi dovuto alla Bizeta 2006 snc per l'assistenza tecnica da essa offertagli nella fase stragiudiziale e le somme indicate dalle due fatture in atti - una di € 741,00 e l'altra di € 156,00 - per un complessivo importo di € 997,00 dal quale dovrà essere però dedotto l'acconto di € 538,00 già corrisposto all'attore dalla Direct Line in data 5 febbraio 2009.

Consegue che i convenuti, in solido tra loro, debbono essere condannati al pagamento in favore dell'attore della sola residuale somma di € 459,00 maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato fino alla data della presente sentenza; oltre gli interessi che matureranno sulla somma finale dalla data di questa sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor ~~Luigi~~ ~~Albani~~ nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A. e del signor ~~Luigi Albani~~, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:

- Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del signor ~~Luigi Albani~~ nella causazione del sinistro di riferimento, condanna il predetto, in solido con la propria Compagnia di assicurazione Fondiaria Sai S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del signor ~~Luigi Albani~~ la residuale somma di € 459,00 maggiorata della rivalutazione monetaria dal di dell'evento alla data di questa sentenza e degli interessi legali maturati nello stesso arco temporale sul capitale annualmente rivalutato, a titolo di residuale risarcimento di tutti i danni materiali subiti dal medesimo a seguito del sinistro stesso; oltre gli interessi legali che matureranno sulla somma finale dalla data di questa sentenza alla data dell'effettivo soddisfo;

- attesa la soccombenza dei convenuti, condanna inoltre gli stessi - sempre in solido tra loro - al rimborso in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 654,15 di cui € 345,00 per diritti, € 190,00 per onorari, €

66,87 per spese generali del 12,5%, € 7,50 per spese
imponibili ed € 44,78 per spese esenti, oltre I.V.A. e
C.A.P. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Firenze, 6 aprile 2011

Il Giudice di Pace
Dr. Vincenzo Castelluzzo

